A G E N Z I A D E L D E M A N I O

DIREZIONE REGIONALE LIGURIA

SERVIZI TECNICI

SPOTORNO

TERRAPIENO IN LOCALITA' SERRA

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRAPIENO EX DISCARICA SITA NEL COMUNE DI SPOTORNO, LOC. SERRA (SV), IDENTIFICATA AL C.T. DEL COMUNE DI SPOTORNO, AL FOGLIO 10, PART. 1441/PARTE



PROGETTO DEFINITIVO

Rev. 30 settembre 2020

El. P

30/09/2020

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Committente: Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Liguria

Dirigente: dott. Mario Parlagreco

Responsabile del Procedimento: arch. Riccardo Blanco

RTP: Ing. Paolo GAGGERO - Geol. Alberto DRESSINO - Ing. Luca ROSSI



Elaborato P

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Rev. 30 settembre 2020

RTP		
Dott. Ing. PAOLO GAGGERO Via Pia 130 r – 17100 Savona **ing.gaggero@libero.it** **paolo.gaggero21@ingpec.eu**	*Dott. Geol. ALBERTO DRESSINO* Vico Ferri 1 – 17024 Finale Ligure albertodressino@tin.it albertodressino@comune.pec.it	*Dott. Ing LUCA ROSSI* Via Bertolotti 79/B – 17014 Cairo M.tte luca87.rossi@hotmail.com luca87.rossi@ingpec.eu

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRAPIENO EX DISCARICA SITA NEL COMUNE DI SPOTORNO, LOC. SERRA (SV), IDENTIFICATA AL C.T. DEL COMUNE DI SPOTORNO, AL FOGLIO 10, PART. 1441/PARTE

Codice CIG: _____
Codice CUP: _____

Responsabile Unico del Procedimento:

ARCHITETTO RICCARDO BLANCO - Agenzia del Demanio
Direzione Regione Liguria
Via Finocchiaro Aprile,1 - 16129 Genova (GE)
Tel. 010 537331 – Fax 010 5373399 dre.liguria@agenziademanio.it

---

Il Tecnico Incaricato:

R.T.P. :
Ing. Paolo GAGGERO
Via Pia 130/R, 17100 Savona (SV)
Tel./Fax 019/829463 cell. 335 303133
e-mail: ing.gaggero@libero.it

Geol. Alberto DRESSINO
Vico Ferri 1 , 17024 Finale Ligure (SV)
Tel./Fax 019/695552 cell. 340 1470383
e-mail: albertodressino@tin.it

Ing. Luca Rossi
Via Bertolotti 79/B, 17014 Cairo Montenotte (SV)
Cell. 328 9419041
e-mail: luca87.rossi@hotmail.com

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

(art. 43 del DPR 207/2010)

RTP		
Dott. Ing. PAOLO GAGGERO Via Pia 130 r – 17100 Savona **ing.gaggero@libero.it** **paolo.gaggero21@ingpec.eu**	*Dott. Geol. ALBERTO DRESSINO* Vico Ferri 1 – 17024 Finale Ligure albertodressino@tin.it albertodressino@comune.pec.it	*Dott. Ing LUCA ROSSI* Via Bertolotti 79/B – 17014 Cairo M.tte luca87.rossi@hotmail.com luca87.rossi@ingpec.eu

INDICE GENERALE

CAPO I

Premessa

Parte "A" - OGGETTO E DESIGNAZIONE DELLE OPERE - AMMONTARE DELL'APPALTO

ART. A.1 - Oggetto dell'appalto
ART. A.2 - Descrizione delle opere
ART. A.3 - Ammontare dell'appalto – Categorie

Parte "B" - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

ART. B.1 - Interpretazioni del capitolato speciale d'appalto
ART. B.2 - Condizioni del contratto/appalto
ART. B.3 - Assicurazioni e garanzie a carico dell'appaltatore
ART. B.4 - Invariabilità del corrispettivo
ART. B.5 - Termine di inizio e di ultimazione dei lavori
ART. B.6 - Penale per ritardata ultimazione dei lavori
ART. B.7 - Sospensioni, riprese dei lavori, proroghe
ART. B.8 - Risoluzione del contratto – Clausola risolutiva espressa
ART. B.9 - Recesso
ART. B.10 - Modalità di stipulazione del contratto
ART. B.11 - Opere provvisionali
ART. B.12 - Ultimazione dei lavori
ART. B.13 - Certificato di regolare esecuzione e/o collaudo
ART. B.14 - Divieto di deposito nei locali oggetto di intervento
ART. B.15 - Disciplina dei cantieri
ART. B.16 - Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore
ART. B.17 - Osservanza delle condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro, dalla normativa antinfortunistica e sull'igiene del lavoro
ART. B.18 - Subappalto
ART. B.19 - Presenza dell'Appaltatore
ART. B.20 - Pagamenti
ART. B.21 - Piani di sicurezza

RTP		
Dott. Ing. PAOLO GAGGERO Via Pia 130 r – 17100 Savona **ing.gaggero@libero.it** **paolo.gaggero21@ingpec.eu**	*Dott. Geol. ALBERTO DRESSINO* Vico Ferri 1 – 17024 Finale Ligure albertodressino@tin.it albertodressino@comune.pec.it	*Dott. Ing LUCA ROSSI* Via Bertolotti 79/B – 17014 Cairo M.tte luca87.rossi@hotmail.com luca87.rossi@ingpec.eu

CAPO I

PREMESSA

L'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Liguria, al fine di garantire un adeguato sistema di gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dello Stato ha indetto, in veste di Stazione Appaltante, una procedura per l'affidamento dei lavori di MESSA IN SICUREZZA DEL TERRAPIENO EX DISCARICA SITA NEL COMUNE DI SPOTORNO, LOC. SERRA (SV), IDENTIFICATA AL C.T. DEL COMUNE DI SPOTORNO, AL FOGLIO 10, PART. 1441/PARTE.
Il presente Capitolato Speciale d'Appalto detta la disciplina relativa all'appalto ed al contratto relativo che verrà stipulato dall'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Liguria - di seguito individuata come "*Stazione Appaltante"* - per l'affidamento degli interventi di cui all'oggetto del presente C.S.A.
Il contratto sarà affidato conformemente a quanto prescritto nel presente Capitolato e nel disciplinare di gara e dovrà essere eseguito nel rispetto delle specifiche contenute nella Documentazione Tecnica. Detta documentazione è costituita dal Progetto Definitivo e da quanto previsto dal Regolamento 207/2010 (*in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016*).

PARTE "A" - OGGETTO E DESIGNAZIONE DELLE OPERE - AMMONTARE DELL'APPALTO

ART. A.1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di MESSA IN SICUREZZA DEL TERRAPIENO EX DISCARICA SITA NEL COMUNE DI SPOTORNO, LOC. SERRA (SV), IDENTIFICATA AL C.T. DEL COMUNE DI SPOTORNO, AL FOGLIO 10, PART. 1441/PARTE, comprendente lavorazione di movimentazione terra e scogliere in elementi lapidei di III° categoria.

L'esecuzione è sempre effettuata a regola d'arte e con riferimento alle relative norme UNI, l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi e dovrà, inoltre, adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza di persone o cose relative al fabbricato ed alle aree ad esso limitrofe nei quali sono previsti i lavori di cui al presente Capitolato.

In particolare durante l'esecuzione dei lavori l'Appaltatore dovrà adottare tutte le misure di sicurezza atte ad evitare danni a cose o persone (vedasi Elab. – L: Aggiornamento prime indicazioni e disposizioni per la redazione dei piani di sicurezza).

Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è _____. .

A.2 DESCRIZIONE DELLE OPERE

I lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

Il Il progetto prevede:

- Campionamento mediante scavo del materiale costituente il fronte del terrapieno (n°3, in corrispondenza di ciascun volume da movimentare al limite S, al centro del fronte E e al limite N) e contestuale analisi e classificazione ai sensi della DGR 186/2006);

- Campionamento mediante scavo del materiale compreso tra la base del fronte del terrapieno e la linea di riva in n°3 punti a discrezione della D.L., contestuale analisi e classificazione ai sensi della DGR 186/2006 ovvero della DGR 1209/2016 tab.4b;
- Scavo in unica soluzione del fronte del terrapieno nelle tre zone S, centro E e N;
- Scavo a tratti progressivi di circa 10 ml per realizzare l'imbasamento della scarpata in massi di cinturazione del terrapieno;

In esito ai risultati delle analisi, per il materiale scavato si prevede:

- Conferimento ad idoneo sito di smaltimento del materiale scavato in corrispondenza del terrapieno;
- Conferimento ad idoneo sito di smaltimento del materiale scavato in corrispondenza dell'imbasamento della nuova opera di difesa ovvero parziale riutilizzo a riempimento a tergo della scogliera ovvero riutilizzo a mare in esito alla possibile ammissibilità con l'ambiente spiaggia, verificato ai sensi della DGR 1209/2016, tabella 4b.

Poiché allo stato non sono disponibili i campioni rappresentativi e le relative analisi del materiale destinato ad essere cavato, il progetto adotta la soluzione di invio alla discarica, con riserva di eventuali riutilizzi da approvarsi nelle forme di legge.

Le operazioni per la messa in sicurezza del terrapieno prevedono la creazione di un'opera di difesa in massi naturali, caratterizzata da:

- nel fronte Est del terrapieno mediante scarpata in massi lapidei di III° categoria (peso 5.0 ton) di spessore medio 2.80 ml (n°2 strati) con disposizione alla rinfusa, profilo frontale leggermente arcuato corrente alla linea di riva rilevata a fine maggio 2020, di lunghezza circa 160,0 ml in berma, pendenza 1/1, da quota sommitale +6,60 ml s.l.m.m. a quota di fondazione -1,00 m.s.l.m.m.; l'opera è realizzata interamente su aree emerse (rilievo maggio 2020);
- nelle due ali laterali per circa 20,0 ml cadauna mediante scarpata in massi lapidei di III° categoria (peso 5.0 ton) con disposizione alla rinfusa, di raccordo tra la scarpata del fronte E e i fronti lato S e N, con pendenza 1/1, da quota sommitale +6,60 ml s.l.m.m. a quota di fondazione variabile da -1,00 ml s.l.m.m a +3,00 ml s.l.m.m. in funzione dello sviluppo;
- l'imbasamento di tutte le scarpate ed il riempimento del cavo compreso tra la mantellata del fronte E ed il terrapieno esistente mediante tout venant e massi di I° categoria (in egual proporzione), adeguatamente compattati e sagomati al fine di creare un efficace piano di appoggio per i massi di mantellata, previo posizionamento di robusto geotessuto

ART. A.3 - AMMONTARE DELL'APPALTO - CATEGORIE

L'importo complessivo dell'APPALTO A CORPO ammonta ad Euro **931.895,22** (Euro novecentotrentunomilaottocentonovantacinque/22) oltre IVA, composto nello specifico da:

- Euro **925 267.16** oltre IVA **lavori soggetti a ribasso d'asta**
- Euro **6 628.06** oltre Iva **costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta**

Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti (al netto di I.V.A.):

CATEGORIA	DESCRIZIONE CATEGORIA	TOTALE
OG7	OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO	€ 578 407.23
OS1	LAVORI IN TERRA	€ 346 859.93
	ONERI DI SICUREZZA	€ 6 628.06

CATEGORIA PREVALENTE

Ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento D.P.R. 207/2010 e in conformità all'allegato «A» al predetto Regolamento D.P.R. 207/2010, i lavori sono classificati nella categoria prevalente Categorie Generali «**OG7**» - "Opere marittime e lavori di dragaggio" – "*Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali comunque realizzati, in acque dolci e salate, che costituiscono terminali per la mobilità su "acqua" ovvero opere di difesa del territorio dalle stesse acque dolci o salate, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza. Comprende in via esemplificativa i porti, i moli, le banchine, i pennelli, le piattaforme, i pontili, le difese costiere, le scogliere, le condotte sottomarine, le bocche di scarico nonché i lavori di dragaggio in mare aperto o in bacino e quelli di protezione contro l'erosione delle acque dolci o salate*" per un importo totale pari a **euro 578.407,23** al netto di I.V.A.;

CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

Ai sensi dell'allegato «A» al Regolamento D.P.R. 207/2010 sono le seguenti Categorie:

Categorie Speciali «**OS1**» - "Lavori in terra" – "*Riguarda lo scavo, ripristino e modifica di volumi di terra, realizzati con qualsiasi mezzo e qualunque sia la natura del terreno da scavare o ripristinare: vegetale, argilla, sabbia, ghiaia, roccia"* per un importo totale pari a **euro 346.859,93** al netto di I.V.A;

PARTE B - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

ART. B.1 - INTERPRETAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

In caso di discordanza tra gli elaborati tecnici ed il contratto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali l'intervento o lavoro è stato commissionato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva e relative norme UNI.

In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con la documentazione tecnica di progetto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

ART. B. 2 - CONDIZIONI DEL CONTRATTO/APPALTO

L'Appaltatore si impegna a sottoscrivere il contratto al ribasso offerto.

L'Appaltatore, presa visione della relativa Documentazione Tecnica e dello stato dei luoghi, alla presenza del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore dei Lavori, dovrà valutare tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali e della mano d'opera oltre ai noli e trasporti nonché la completezza della documentazione tecnica.

L'Appaltatore non potrà eccepire durante l'esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di elementi non valutati.

Restano salve le situazioni che si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

ART. B. 3 - ASSICURAZIONI E GARANZIE A CARICO DELL'APPALTATORE.

Ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 l'appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Si applica inoltre l'articolo 93, comma 7, del richiamato D.L.gs. n. 50/2016.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui all'articolo 93, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Agenzia.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione degli interventi, nel limite massimo dell'80 (ottanta) per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 (venti) per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento dell'intervento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del d. lgs. 50/2016 l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

ART. B. 4 - INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO

Il presente appalto è affidato a corpo ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. ddddd) del D. Lgs. 50/2016.

Il corrispettivo sarà stabilito applicando il ribasso offerto, unico per tutte le categorie dell'appalto, all'importo lavori soggetto a ribasso d'asta.

ART. B. 5 - TERMINE DI INIZIO E ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per consegnare finiti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **110 (centodieci)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

ART. B. 6 - PENALE PER RITARDATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Nel caso di mancato rispetto dei termini contrattuali di cui al precedente articolo B.5 sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'importo contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10%.

ART. B. 7 - SOSPENSIONI, RIPRESE DEI LAVORI, PROROGHE

I casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni dei lavori e i criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti sono disciplinati dall'art. 107 del D. Lgs. 50/2016.

La sospensione dei lavori permane il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

Nel caso l'Appaltatore sospenda i lavori e le prestazioni arbitrariamente e non li esegua entro il termine assegnatogli, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di fare eseguire detti lavori da altra impresa con oneri a carico dello stesso Appaltatore.

ART. B. 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La Stazione Appaltante può chiedere la risoluzione del contratto, nei casi e con le modalità previste dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016:

a) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte della Impresa delle norme sul subappalto;

b) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo del 09 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni o della normativa sui piani di sicurezza di cui all' articolo 105 comma 17 del D. Lgs. 50/2016;

c) quando sia intervenuta la cessazione dell'Impresa o ne sia stato dichiarato con sentenza il fallimento;

d) per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il contratto senza il preventivo consenso della Stazione Appaltante;

e) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente della Impresa;

f) per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli lavori appaltati in attuazione del contratto tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio all'immagine della Stazione Appaltante;

g) per il mancato pagamento o la recidiva morosità nel pagamento di somme dovute, a qualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante;

h) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della polizza assicurativa prevista nel presente Capitolato Speciale d'Appalto;

i) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della garanzia prestata a norma dell'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016;

j) nell'ipotesi in cui non assuma tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, resta a carico dell'Appaltatore l'onere di ultimare gli interventi affidati in forza del contratto ed in corso di esecuzione.

ART. B. 9 – RECESSO

La Stazione Appaltante, in conformità a quanto disposto dall'articolo 109 del D. Lgs. 50/2016, ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto/appalto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra i quattro quinti dell'importo stimato a misura sulle singole voci dell'elenco prezzi, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

Decorso il termine di venti giorni dalla formale comunicazione di esercizio del diritto di recesso, la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo. I materiali esistenti in cantiere, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione dello scioglimento del contratto.

La Stazione Appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso corrisponderà all'Impresa, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

L'Impresa deve rimuovere dal cantiere i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere il predetto cantiere a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a sue spese.

ART. B. 10 MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. ddddd) del D. Lgs. 50/2016.

L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

Il ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco.

Non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella «lista», ancorché rettificata o integrata dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest'ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.

I prezzi unitari, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016, e che siano estranee ai lavori già previsti nonché ai lavori in economia.

ART. B. 11 - OPERE PROVVISIONALI

Nell'esecuzione dei lavori sono a carico dell'Appaltatore tutte le opere provvisionali necessarie per lo svolgimento dei lavori a garanzia della sicurezza del personale dell'impresa e degli eventuali subappaltatori e/o subaffidatari oltre alle persone presenti a qualsiasi titolo nelle aree di lavoro.

Sono altresì a carico dell'appaltatore le opere provvisionali necessarie alla tutela dei beni sia pubblici che privati, compresi gli oneri amministrativi, tecnici finalizzati all'esecuzione delle opere provvisionali.

ART. B. 12 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Subito dopo l'ultimazione dei lavori l'Appaltatore ne darà comunicazione scritta al Direttore dei Lavori che procederà al più presto e comunque non oltre un mese dalla data di comunicazione alla visita di constatazione dell'ultimazione delle opere.

In caso di risultato favorevole sarà redatto il relativo certificato di ultimazione dei lavori dalla data del quale si intenderà avvenuta la consegna dell'opera, salvo contraria dichiarazione e salvo la consegna delle certificazioni degli impianti.

Qualora in sede di accertamento si evidenzino vizi e difformità di costruzione e/o di esecuzione, l'Impresa è tenuta ad eliminarli a sue spese entro il termine fissato e con le modalità prescritte dalla Direzione dei Lavori, fatti salvi il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante e la applicazione della penale prevista dall'articolo B.7 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, in caso di ritardo. In tal caso il certificato di ultimazione dei lavori avrà effetto dal giorno in cui si constaterà che l'appaltatore ha regolarmente eseguito il lavoro.

ART. B. 13 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E/O COLLAUDO

Il certificato di regolare esecuzione e/o collaudo verrà redatto in conformità ai dettami della parte II, titolo X del DPR 207/2010.

ART. B. 14 - DIVIETO DI DEPOSITO NEI LOCALI OGGETTO DI INTERVENTO

E' vietato all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, di depositare materiale od attrezzature nel fabbricato in quantità superiore al necessario in quelli nei quali i lavori e le forniture vengono eseguiti.

Ad opera compiuta, i materiali eccedenti verranno immediatamente sgombrati dal fabbricato a cura dell'Appaltatore.

L'Amministrazione resta in ogni caso esonerata da ogni responsabilità per danni, avarie o perdite dei materiali depositati, la cui cura spetta unicamente all'appaltatore

ART. B. 15 - DISCIPLINA DEI CANTIERI

L'appaltatore è responsabile della disciplina nel cantiere e si obbliga ad osservare e far osservare dai suoi agenti ed operai, le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

L'Appaltatore sarà in tutti i casi responsabile dei danni che siano comunque cagionati dai suoi agenti ed operai.

L'Appaltatore dovrà provvedere a sue cure e spese alla sorveglianza del cantiere, a curare i lavori ad esso affidati e a far si che non vengano manomessi. Pertanto saranno a suo carico i rifacimenti e i relativi indennizzi, sempre che le manomissioni o sottrazioni non risultino in modo chiaro avvenute per fatto imputabile a terzi.

L'Appaltatore provvede affinché l'accesso al cantiere sia vietato a tutte le persone non addette ai lavori e non ammessi dalla Direzione lavori.

La Stazione appaltante si riserva il diritto di richiedere l'immediato allontanamento dei tecnici ritenuti non idonei o scorretti e di sostituirli con altri professionalmente più adatti.

ART. B. 16 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre gli oneri del Capitolato Generale e quelli del presente Capitolato Speciale, l'Appaltatore assume, in relazione all'appalto, anche gli oneri per:

a) la formazione di un cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutti i lavori.

b) la sorveglianza di tutti i materiali in esso depositati o posti in opera nonché di tutte le forniture e materiali sia di proprietà dell'Amministrazione appaltante, sia delle altre ditte appaltatrici, consegnati all' Appaltatore.

c) la fornitura in opera, con la relativa manutenzione, di cartelli indicatori, lampade per segnali notturni e quant'altro necessario per garantire ogni forma di sicurezza.

d) la documentazione fotografica, come sarà richiesto e prescritto dalla Direzione dei lavori.

e) tutte le licenze e/o autorizzazioni occorrenti per l'esecuzione dei lavori e gli eventuali permessi comunali per l'occupazione temporanea di suolo pubblico saranno predisposti dall'appaltatore e sottoscritti per competenza dalla stazione appaltante, i costi relativi al deposito di atti o richieste e gli oneri dovuti saranno anticipati dall'appaltatore e rimborsati dalla stazione appaltante dietro presentazione di ricevuta o atto equipollente

f) tutti i modelli e campioni di lavorazione e di materiali che dovessero occorrere.

g) tutti gli attrezzi ed utensili necessari per l'esecuzione delle opere; gli utensili ed il personale necessari per le misurazioni, il tracciamento dei lavori, per le verifiche e le contestazioni e per le operazioni di collaudo.

h) tutte le opere provvisionali, come: ponti, steccati, illuminazione, armature, centine, casseri, sagome, puntelli, macchine, cordami, taglie, attrezzi, utensili e tutto quanto necessario.

i) la pulizia e sgombero quotidiani delle aree di accesso al cantiere, col personale necessario.

j) osservare le norme derivanti dalle vigenti Leggi e Decreti relativi alla assicurazione degli operai e tutte le altre disposizioni in vigore o che venissero eventualmente emanate anche durante l'esecuzione dell'appalto in materia di assistenti e assicurazione sociale.

k) comunicare alla Direzione dei lavori, entro il termine prefissato dallo stesso, tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.

l) ricevere, scaricare e trasportare materiali e forniture nei luoghi di deposito situati nell'interno degli immobili o a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori. I danni che dovessero derivarne ai materiali, alle forniture ed ai lavori compiuti, per cause e negligenze imputabili all'Appaltatore, dovranno essere dallo stesso riparati a totali sue cure e spese.

m) sgomberare completamente dai materiali, mezzi d'opera e impianti di sua proprietà, le località interessate dai lavori, appena ultimati gli stessi.

ART. B. 17 - OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO, DALLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA E SULL'IGIENE DEL LAVORO.

Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori, ai sensi del D. Lgs n° 50/2016 e s.m.i., e del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., devono essere rispettati i seguenti obblighi:

a) obbligo dell'appaltatore di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione degli appalti, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria,

vigenti nel territorio di esecuzione del contratto. Per gli appalti di lavori l'amministrazione verifica, anche durante l'esecuzione, il rispetto da parte dell' appaltatore degli obblighi relativi all'iscrizione dei lavoratori alle casse edili;

b) obbligo dell'appaltatore di rispondere della osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito dei lavori ad essi affidati;

c) obbligo di subordinare la stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo, all'acquisizione (da parte della stazione appaltante) del documento che attesti la regolarità contributiva e retributiva.

Ai fini della semplificazione delle procedure ed ai sensi delle vigenti norme la regolarità contributiva è attestata mediante il "documento unico di regolarità contributiva" denominato DURC. Tale documento certifica, in occasione di ogni pagamento ed alla conclusione dell'appalto, ed in ogni altra situazione in cui debba essere accertata la regolarità contributiva, l'adempimento da parte degli operatori economici degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, quando dovuti, all'INPS, all'INAIL o alle casse edili. Il documento unico non sostituisce eventuali altre dichiarazioni che l'impresa è tenuta a rendere, ai sensi della normativa vigente, ad altri soggetti pubblici e privati.

A garanzia dell'osservazione, da parte dell'appaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori dovrà essere operata, sull'importo netto progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,5 per cento che verrà restituita in occasione del conto finale relativo ad ogni singolo contratto.

ART. B. 18 – SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 105 del d. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e i. è consentito il subappalto, nel limite del 40% dell'importo complessivo del contratto, se dichiarato in sede di gara e nel rispetto dei presupposti e degli adempimenti di legge in materia; è fatto obbligo all'esecutore del contratto di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento corrisposto ai subappaltatori, copia delle fatture quietanziate con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Non costituiscono subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo del contratto da affidare.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: i concorrenti all'atto dell'offerta o l'Appaltatore, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, devono indicare i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare; l'Appaltatore deve provvedere al deposito del contratto di subappalto presso il Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, corredato di tutta la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore di tutti i requisiti prescritti; che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dal decreto legislativo n. 159 del 2011.

L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con

il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese in subappalto.

L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza da parte dei subappaltatori delle norme in materia di trattamento economico e normativo stabilite dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. L'Appaltatore e, per suo tramite, i Subappaltatori, devono trasmettere alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori:

la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici; copia del Piano Operativo di Sicurezza; copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

L'Appaltatore e' tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici Piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il Piano di Sicurezza e Coordinamento. Il direttore tecnico di cantiere e' responsabile del rispetto del Piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali: in tal caso l'Appaltatore è tenuto a comunicare al Committente tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

ART. B. 19 - PRESENZA DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà costantemente presenziare i lavori personalmente o mediante un suo Rappresentante, la responsabilità di quanto accade nell'area di cantiere è sempre e comunque riconducibile all'Appaltatore.

ART. B. 20 – PAGAMENTI

I pagamenti avverranno a stato di avanzamento lavori come specificato in seguito:

- S.A.L. n. 1 al raggiungimento del 40% dell'esecuzione dei lavori appaltati;
- S.A.L. n. 2 al raggiungimento del 60% dell'esecuzione dei lavori appaltati;
- S.A.L. n. 3 al raggiungimento del 90% dell'esecuzione dei lavori appaltati;
- Saldo Finale a lavori ultimati e all'ottenimento del Certificato di Collaudo Statico e del Certificato di Regolare Esecuzione/Certificato di Collaudo.

Ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, sull'importo netto progressivo dei lavori, saranno applicate le ritenute di garanzia pari allo 0,50%, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale e dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Per la contabilizzazione dei lavori (a corpo), solo ai fini dei pagamenti in acconto, l'Ufficio di Direzione Lavori procederà alla misura delle opere realizzate ed alla quantificazione dell'importo corrispondente.

Il conto finale dei lavori è redatto entro 40 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal D.L. e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4 dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

Il R.U.P. emette il certificato di pagamento, il quale deve esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con l'indicazione della data di emissione.

L'emissione del certificato di pagamento è subordinata alla verifica della regolarità contributiva dell'appaltatore e dei subappaltatori.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm e ii. .

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Il termine di emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti, da parte del Responsabile Unico del Procedimento non può superare i 45 giorni a decorrere dalla redazione del relativo SAL. La Stazione Appaltante dispone quindi il pagamento entro i successivi 30 giorni, decorrenti dalla data di emissione della fattura da parte dell'Appaltatore.

ART. B. 21 - PIANI DI SICUREZZA

I lavori appaltati e regolati dal contratto prevedono la redazione del piano di sicurezza e coordinamento.

L'appaltatore, prima della consegna dei lavori provvederà a trasmettere al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed al responsabile dei lavori (nello specifico coincidente con il responsabile unico del procedimento) il piano operativo di sicurezza redatto in aderenza al PSC.

Le eventuali violazioni al piano di sicurezza e coordinamento o al piano operativo di sicurezza, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono motivo di risoluzione del contratto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Architetto *Riccardo BLANCO*